



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. R.G. 13029/2024 degli affari civili contenziosi, vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Fachile, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

resistente contumace

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 22.03.2024 la ricorrente, cittadina filippina, ha lamentato il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari o, in subordine, per protezione speciale, a seguito della revoca del permesso UE per lungo soggiornanti, deliberata dalla Questura di Roma con provvedimento emesso e notificato in data 23.02.2024.

La ricorrente ha esposto di aver fatto ingresso in Italia nel 1990, di aver sempre lavorato e di aver ottenuto nel 2012 il permesso UE di lungo soggiorno; che nello stesso anno faceva ingresso in Italia anche la figlia minore, Mercurio Maria Elena, oggi coniugata e con tre figli minori; che nel 2013 decedeva il primogenito della ricorrente e in un breve lasso di tempo la stessa perdeva anche i genitori ed il compagno, cittadino italiano; che a causa di tali gravi lutti cadeva in un periodo di depressione in conseguenza del quale nel 2016 cominciava a fare uso di sostanza stupefacente (*shaboo*), finendo poi vittima della relativa rete di spaccio; che in

data 30.01.2019 veniva condannata dal GIP di Roma ad anni cinque di reclusione per la violazione degli artt. 73 co. 1, 74 commi 1,2,3 DPR 309/90 e 81 c.p., sentenza confermata dalla Corte di Appello di Roma in data 23.10.2019; che veniva ristretta presso la casa circondariale di Rebibbia dal 17.12.2020 al 26.02.2024 (beneficiando di 315 giorni di liberazione anticipata); che durante il periodo di detenzione svolgeva attività lavorativa e partecipava a varie attività dimostrando da subito il proprio ravvedimento e la voglia di riscatto, nonché il desiderio di contribuire ai bisogni della famiglia, in particolare della figlia e dei piccoli nipoti, unici legami affettivi rimasti, unitamente alla sorella, anch'essa in territorio italiano; che in data 06.02.2024 riceveva comunicazione di cui all'art. 7 l. 241/90 di avvio del procedimento di revoca del titolo di soggiorno, a seguito della quale rappresentava alla stessa PA l'obbligo di valutare ai sensi dell'art. 5 co. 9 e 9 co. 9 TUI il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno, quale quello per coesione familiare con la figlia, ovvero per protezione speciale; che tuttavia, in data 23.02.2024 riceveva il provvedimento di revoca, disposto ai sensi dell'art. 9, commi 4, 7 lett. c), 10, D.lgs. 286/98, senza alcuna menzione alla valutazione di altro tipo di permesso, sebbene richiesto; che alle dimissioni dal carcere, in data 26.02.2024, riceveva provvedimento di espulsione, tempestivamente impugnato, e ordine di trattenimento, non convalidato dal Giudice di Pace di Roma; che si trasferiva in casa della figlia, con la quale ha sempre mantenuto i rapporti e che ha continuativamente provveduto alle proprie esigenze, mentre la ricorrente ad oggi la sostiene nella cura e crescita dei nipoti.

La ricorrente ha dunque lamentato la violazione dell'art. 30 co. 1 lett. c) D.lgs. 286/98 in combinato disposto con gli artt. 5 co. 9 e 9 co. 9 D.lgs. 286/1998, rappresentando la sussistenza di tutti i requisiti per il titolo richiesto; ha altresì lamentato la violazione dell'art. 19 co. 1.1 e 5 co. 6 d.lgs. 286/98 in combinato disposto con l'art. 5 co. 9 D.lgs. 286/98, per non aver la Questura valutato l'esistenza di una causa di inespellibilità di cui all'art 8 CEDU.

In conclusione, ha chiesto, in via cautelare, di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato e ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio; nel merito e in via principale, di accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett. c) D.lgs. 286/98; in via subordinata, di accertare il diritto al

rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1.1 TUI; in via ulteriormente subordinata, di accertare l'illegittimità del comportamento omissivo tenuto dalla Questura di Roma e per l'effetto ordinare alla stessa di valutare il rilascio dei titoli richiesti, fissando un termine certo entro cui provvedere.

Il Tribunale ha fissato udienza per la trattazione dell'istanza cautelare per il giorno 07.05.2024, per la quale parte resistente si è costituita chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo. Tale eccezione è stata rigettata in ragione del *petitum* della domanda della ricorrente, quest'ultima accolta con spese al definitivo.

L'esame del merito si è svolto all'udienza cartolare del 14.02.2025, a seguito della quale, rilevata la necessità di un'integrazione documentale, la causa è stata rinviata dapprima al 04.07.2025 e in quella sede, in accoglimento ad istanza di parte, al 06.02.2026.

Parte resistente non si è costituita nel procedimento di merito.

Parte ricorrente ha depositato note per le udienze di merito insistendo nell'accoglimento del ricorso e integrando la documentazione in atti.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

L'oggetto del presente procedimento attiene in via principale al rilascio di titolo di soggiorno di cui all'art. 30 d.lgs. 286/98, il cui co.1 lett. c) dispone che questo è rilasciato al familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con straniero regolarmente soggiornante, richiamando, dunque, i requisiti di cui all'art 29 del medesimo decreto.

Parte ricorrente ha allegato in giudizio: comunicazione ex art. 7 l. 241/90 e relative repliche, del 16.02.24; copia del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, emesso in data 23.02.2024; provvedimento di espulsione e provvedimento di trattenimento, entrambi notificati in data 26.02.2024; copia del proprio pregresso permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, dei documenti della figlia e del di lei coniuge, sig. [REDACTED] [REDACTED] (passaporto, codice fiscale e permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti), permessi di soggiorno dei nipoti; n. 2 certificati di nascita di [REDACTED] (allegato al ricorso, redatto in lingua inglese, e

successivo, rilasciato dall'Ambasciata delle Filippine in Roma, munito di legalizzazione); n. 2 certificati di matrimonio della figlia [REDACTED] (allegato al ricorso, redatto in lingua inglese, e successivo certificato anagrafico di matrimonio, rilasciato dal Comune di Roma); ricevuta di ritiro di n. 4 certificati presso l'Ambasciata delle Filippine in Roma il 25.06.2025; certificato di stato di famiglia filippino, tradotto e apostillato; n. 2 certificati di decesso del primogenito della ricorrente (allegato al ricorso, redatto in lingua inglese, e successivo, rilasciato dall'Ufficio del registro civile delle Filippine, tradotto e munito di legalizzazione); dichiarazione di volontà della figlia, [REDACTED] di ospitare la ricorrente presso la propria abitazione; rimesse della figlia presso il carcere (n. 5 per l'anno 2021); n. 2 CUD redditi del 2022, della figlia e del di lei coniuge; buste paga di entrambi i coniugi per anno 2023; n. 3 buste paga della figlia per l'anno 2024 (ott. – dic.); n. 2 buste paga del sig. [REDACTED] per l'anno 2024 (nov. – dic.); n. 3 buste paga di entrambi i coniugi per anno 2025 (ott. – dic.); atto di acquisto dell'immobile di residenza del nucleo del 22.12.2023 ([REDACTED]) ricevuta di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica della ricorrente del 07.02.2024; certificato di residenza anagrafica e stato di famiglia della ricorrente, del 10.02.2025; prescrizioni mediche effettuate dall'equipe medica di Rebibbia in data 26.02.2024 (terapia medica e psichiatrica); sentenza di condanna del GIP di Roma del 30.01.2019; relazione dell'equipe di osservazione e trattamento del 20.01.2023 e relazione dell'Associazione coltivazione prot. 6/23; certificazione liberazione anticipata, rilasciata dalla Procura della Repubblica.

Nel caso in esame, la documentazione in atti si ritiene sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti per il titolo di soggiorno richiesto.

Il comma 1, lett. d) dell'art 29, d.lgs. 286/98, prevede delle condizioni parzialmente diverse per i genitori infra-sessantacinquenni e per i genitori ultrasessantacinquenni (da ultimo, Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021); nel caso in esame, la ricorrente è nata nel 1964, pertanto ai fini del titolo di soggiorno richiesto devono ricorrere, oltre ai presupposti di cui al co. 3 dell'art. 29 cit., i requisiti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza.

Premesso che, la sussistenza del rapporto familiare non risulta contestato e, in ogni caso, è documentalmente provato in giudizio, da quanto dedotto e prodotto in atti, risultano altresì sussistenti gli ulteriori presupposti richiesti dall'art 29 cit. ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

In particolare, risulta sufficiente la documentazione inerente ai redditi del nucleo familiare della ricorrente, da cui può ritenersi provata la sussistenza della vivenza della stessa a carico della figlia, nonché del genero, con i quali risulta convivere (cfr. CUD e buste paga in atti, dalle quali emerge un reddito mensile di circa 3500 euro); è stato prodotto il certificato di decesso del primogenito della ricorrente, [REDACTED] unitamente a certificato attestante come la stessa abbia generato in totale due figli (certificati apostillati, tradotti e asseverati), da cui consegue l'assenza di altri figli nel Paese di origine. In ultimo, per quel che concerne l'alloggio, sebbene non sia stata allegata in giudizio la certificazione di idoneità alloggiativa, quest'ultimo requisito può evincersi dall'ulteriore documentazione prodotta e attestante la disponibilità di un alloggio con planimetria catastale di 139 mq (130 mq interni), ad uso abitativo e con certificazione APE (cfr. atto di acquisto), e che, per tali caratteristiche, ben può ritenersi idoneo ad ospitare il nucleo familiare ivi convivente (cfr. certificati di residenza e stato di famiglia).

Riconosciuta la sussistenza dei requisiti positivi ai fini del rilascio di permesso di soggiorno di cui all'art. 30 d.lgs. 286/98, occorre richiamare l'art. 5, co. 5 e 5 bis D.lgs. 286/98, dunque evidenziare la rilevanza del bilanciamento di interessi richiesto dalla norma, ritenuto oramai pacificamente necessario in ipotesi di richiesta di permesso per motivi familiari, in conformità all'interpretazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998 data della Corte Costituzionale (sentenza n. 202/2013) in coerenza con la giurisprudenza della CEDU e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Pertanto, posto il giudizio complessivo che deve necessariamente sottendere l'esame della richiesta di permesso in oggetto, la valutazione della pericolosità sociale del richiedente deve essere sorretta da elementi concreti, gravi e attuali, non potendo trovare applicazione alcun automatismo.

Ai fini della valutazione complessiva di cui si tratta, nel presente giudizio occorre tenere in considerazione una serie di elementi.

Nel caso di specie la ricorrente si trova in Italia da ben oltre trentacinque anni (1990), paese nel quale ha lavorato e si era integrata fino a stabilizzare la propria regolare permanenza con un titolo di soggiorno di lungo periodo. Ha dunque qui vissuto gran parte della propria vita e qui risiedono regolarmente i suoi familiari, in particolare la sorella e la figlia, quest'ultima sul territorio dal 2012, titolare di permesso di lungo periodo, e che a sua volta ha costruito qui il suo nucleo familiare; inoltre, la ricorrente ha documentato di convivere con la figlia in Terni (medesima zona nella quale risiede anche la sorella), con la quale ha mantenuto i rapporti anche durante il periodo di detenzione, e che ad oggi supporta prendendosi quotidianamente cura dei tre nipotini, di circa 9, 7 e 3 anni. Inoltre, la famiglia della ricorrente emerge da quanto in atti essere stata lo sprono principale per quest'ultima per reinserirsi proficuamente nel tessuto sociale durante e dopo l'esperienza detentiva.

Tale elemento si evince con evidenza dalla relazione dell'associazione APS, che l'ha seguita durante la detenzione. In quest'ultima si legge che: *“i legami familiari sono per la [redacted] un punto di forza, poter vivere vicino a sua figlia e accompagnare i suoi nipoti nella crescita sarebbe per entrambe una gioia immensa, al contrario, l'allontanamento, dopo oltre 30 anni, dall'Italia e dalla sua famiglia e il rientro nelle Filippine, paese che oramai non conosce più, vorrebbe dire, secondo la sig.ra Tomas, perdere la propria identità e consegnarla alla solitudine. Testimonianza evidente è che nelle Filippine la sig.ra [redacted] sostiene di non aver oramai più alcun legame né parentale né amicale significativo”*. Inoltre, nella relazione redatta dall'equipe di osservazione e trattamento della casa circondariale emerge altresì il profilo individuale della ricorrente la quale, come dedotto e descritto, ha sì posto in essere delle condotte delittuose, dalle quali però si è rapidamente discostata, oltretutto esserne caduta per i motivi descritti: *“In Italia, a Roma, ha fin da subito lavorato come donna delle pulizie e badante, è stata regolarizzata e ha ottenuto la carta di soggiorno con validità permanente. Nel 2013, all'età di 28 anni il primo figlio muore di trombosi, a distanza di due mesi muore la madre per ictus cerebrale; la signora [redacted] torna nelle Filippine per i funerali e rientra in Italia con la figlia. Nel 2016 alla morte del compagno italiano inizia a non sapere più come affrontare la sofferenza, cade in depressione e comincia a fare uso di shaboo. Supportata dalla*

figlia, decide di rivolgersi al Dipartimento di salute mentale di viale Bardanzellu, esperienza che finirà presto dal momento che la signora non troverà un valido sostegno se non nella somministrazione di medicinali. La [redacted] è stata presa in carico da [redacted] per dichiarazione all'ingresso di abuso di shaboo in seguito ai lutti subiti. Disintossicata da terapia psichiatrica dal 09/01/2021, la Sig.ra ha chiesto e ottenuto psicoterapia di sostegno con colloqui settimanali individuali ancora in corso. Il soggetto non è certificabile [redacted].

[redacted] Non erano presenti problematiche tossicomane attive sin dall'inizio del trattamento, ma piuttosto una nevrosi ansioso depressiva con tendenza a somatizzazioni di vario tipo solo in parte legate all'età. Né questa depressione silente, né l'ipotetico uso di shaboo, né gli ulteriori lutti nel corso degli anni hanno minato i ruoli adulti e le capacità produttive del soggetto che ha continuato a lavorare come domestica o come badante con contratti in regola e permesso di soggiorno. Con il tempo, tuttavia, si è prodotto un restringimento del campo cognitivo ed è stato compromesso seriamente l'esame di realtà. Infatti, il vissuto del reato del 2016, che la [redacted] riporta nelle sedute è quello di un raggio da parte di una connazionale. L'ipotesi non è stata considerata credibile in sede processuale. La signora [redacted] afferma che la forza per andare avanti gliel'ha data la figlia e i tre nipoti di cui vorrebbe occuparsi. Recentemente è morto anche il padre; i suoi riferimenti affettivi sono rappresentati dalla famiglia della figlia a Roma e dalla famiglia della sorella, a Rieti. [...] La detenuta non proviene da un ambiente delinquenziale, afferma di riconoscere gli errori commessi e la condotta superficiale che avrebbe caratterizzato un seppur breve periodo della sua vita; pertanto, oggi sarebbe orientata positivamente verso un percorso lecito, all'insegna della legalità." La relazione prosegue con l'indicazione del lavoro e del progetto al quale la ricorrente ha aderito durante il periodo di detenzione.

Appare dunque evidente, posto che già in sede di condanna risultano concesse le attenuanti generiche (prevalenti sul co 3 dell'art 74 DPR 309/90), come allo stato non possa ritenersi sussistente un profilo di pericolosità tale da inficiare il diritto di cui si discute, anche considerata l'epoca dei fatti, le circostanze descritte, nonché visti i 315 giorni di liberazione anticipata concessi alla ricorrente in ragione della condotta tenuta.

Dal caso di specie occorre invero nuovamente ribadire come la tutela del diritto alla vita privata e familiare non può trovare un'automatica frustrazione per la presenza di per sé di condanne penali, seppur per reati gravi, stante la necessità di un prudente bilanciamento con le circostanze del caso concreto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza anche europea (ex multis CGUE WT C-448/19, Id. López Pastuzano (C- 636/16).

Alla luce di quanto rappresentato e prodotto deve essere riconosciuta tutela alla vita privata e familiare della ricorrente, che ha in Italia radicato tutta la sua vita e dove, anche a seguito delle vicende penali sopra richiamate, ha allo stato interamente scontato la pena inflittale, per la quale ha altresì beneficiato della liberazione anticipata in ragione della condotta ivi tenuta, pertanto, reinserendosi pienamente nel tessuto sociale di quello che oramai è il suo Paese e di quello di tutti i suoi stretti familiari.

In conclusione, si ritiene carente il requisito dell'attualità della pericolosità sociale della ricorrente, mentre, valutata la sua condizione personale e familiare, unitamente considerata la durata della permanenza sul T.N., va data preminenza alle ragioni di tutela del diritto alla sua vita privata e familiare, in Italia da oltre trentacinque anni, e dei suoi familiari e dunque, per i motivi su esposti, riconosciuto il diritto al rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 co. 1 lett. c) D.lgs. 286/98.

Alla luce della documentazione in atti, viste le sanzioni penali inflitte alla ricorrente, considerato che la soluzione discende anche dall'applicazione dei principi generali nazionali e sovranazionali le spese possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale così dispone:

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero degli Interni – Questura di Roma, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 d.lgs. n. 286/98;

-compensa le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 06 febbraio 2026

IL GIUDICE

dott.ssa Lilla De Nuccio